

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTIGLIONESE
“UMBERTO FOSCHI” - E.T.S. – O.D.V.

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1° - NOME, SEDE DURATA

1. E' costituita un'Associazione di volontariato denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTIGLIONESE “UMBERTO FOSCHI” E.t.s.- O.D.V – Ente di terzo settore (d’ora in poi Associazione) rigorosamente apolitica e che non persegue scopi di lucro. Essa ha sede legale in via Zattoni, 2/A a Castiglione di Ravenna.
2. La sua durata è illimitata.
3. L’eventuale trasferimento della sede sociale potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria dei soci e non richiederà formale variazione del presente statuto nel caso in cui la sede legale non si trasferisca fuori dall’attuale comprensorio della Provincia di Ravenna.
4. Come associazione di volontariato, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci attivi.

ART.2° - FINALITA’

1. L’Associazione ha per scopo la valorizzazione e la conoscenza storica dei luoghi in cui le è dato operare e quello di favorire ogni possibile incontro culturale, nello spirito delle tradizioni romagnole.
2. In termini concreti si pensa di attuare tali finalità con:
 - 2.1 Studi e ricerche sia individuali che collettive;
 - 2.2 Convegni, riunioni periodiche, manifestazioni folcloristiche e ricreative tese al recupero di vecchie usanze paesane;
 - 2.3 Percorsi e viaggi di istruzione;
 - 2.4 La valorizzazione dei luoghi storici e dei monumenti, anche a scopo turistico, inclusi nel territorio di competenza;
 - 2.5 Ricerche archeologiche, raccolte ed esposizioni museali;
 - 2.6 Mostre, spettacoli, manifestazioni teatrali e musicali di vario genere;
 - 2.7 La collaborazione con istituzioni che già operano nel territorio, qualora se ne ravvedano obiettivi comuni;
 - 2.8 La pubblicazione di un bollettino di informazione;
 - 2.9 Inoltre l’Associazione potrà attuare iniziative di solidarietà nel campo socio assistenziale rivolte agli anziani, bambini, disabili e potrà indire fondi e organizzare iniziative dirette al disagio sociale;
 - 2.10 Educazione, istruzione e formazione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - 2.11 Interventi di tutela e valorizzazione culturale;
 - 2.12 Organizzazione e gestione di attività culturali, artistico e ricreative di interesse generale e sociale incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

ART. 3° - SOCI

1. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggior età.
2. Il numero dei soci è illimitato. Tutti sono tenuti alla piena osservanza del presente Statuto e al pagamento della quota associativa che sarà stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.
3. Per essere ammessi si deve presentare domanda scritta su apposito modulo, contenente nome, cognome, residenza, data di nascita e la dichiarazione di attenersi al presente statuto, nonché ai regolamenti delle attività sociali eventualmente allegati.

4. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decesso. Il recesso deve essere comunicato in forma scritta.
5. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per:
 - 5.1 mancato versamento della quota associativa;
 - 5.2 comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
 - 5.3 persistenti violazioni degli obblighi statutari.
6. I provvedimenti disciplinari a carico dei soci in merito ai casi di inosservanza alle norme sociali sono deliberati dal Consiglio Direttivo su eventuale proposta del Collegio dei Probiviri. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative precedentemente versate.
8. I soci prestano la loro opera in modo spontaneo e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti stabiliti dall'associazione stessa.
9. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.
10. E' esclusa temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 11 Il numero dei soci non può essere inferiore ad un numero pari al doppio più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 4° DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno pari doveri e diritti.
2. I soci sono tenuti a:
 - 2.1 rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
 - 2.2 mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
 - 2.3 versare la quota associativa annuale. Tale quota è intransmissibile e non soggetta a rivalutazione.
3. I soci hanno diritto a:
 - 3.1 partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
 - 3.2 partecipare direttamente o per delega all'Assemblea con diritto di voto;
 - 3.3 accedere alle cariche associative.
4. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio dell'associazione.

TITOLO 2° ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi sociali dell'Associazione:
 - 1.1 L'Assemblea dei Soci;
 - 1.2 Il Consiglio Direttivo;
 - 1.3 Il Presidente;
 - 1.4 Il Collegio dei Sindaci Revisori;
 - 1.5 Il Collegio dei Probiviri (se istituito).
2. L'eleggibilità degli organi amministrativi è libera: principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile.

ART. 1° L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere Ordinaria o Straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni socio può avere fino a cinque deleghe scritte.
2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione e, in particolare:
 - Approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo;

- Nomina i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri;
 - Ratifica l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
 - Delibera su tutti gli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e ogniqualvolta il Presidente, o il Consiglio Direttivo, o il Collegio dei Revisori, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
 4. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
 5. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da un membro del Consiglio Direttivo.
 6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, da recapitarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, e contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima ed eventuale seconda convocazione, che non potrà tenersi nello stesso giorno della prima.
 7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti espressi.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per modificare lo statuto il quorum assembleare della prima assemblea è pari ai 2/3 dei soci con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti; in seconda convocazione il quorum costitutivo assembleare è pari alla metà più uno dei soci con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8. Al momento delle elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo o degli altri organismi sociali, ogni socio può esprimere per se stesso o per gli altri soci da lui eventualmente rappresentati mediante delega scritta, un numero di preferenze in misura non superiore ai 2/3 dei componenti l'organismo da eleggere.

ART.2° IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 13 membri eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni.
2. Il CD viene eletto ogni tre anni; i membri possono essere rieletti;
3. Un componente C.D. decade dopo 5 assenze non giustificate alle riunioni convocate dal Presidente.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più componenti del C.D. decadano dall'incarico, il C.D. può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere del mandato. Qualora decada contemporaneamente o in tempi successivi, la maggioranza dei Consiglieri eletti regolarmente, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un altro Consiglio Direttivo.

5. Il C.D. nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Durante il mandato, all'interno del consiglio direttivo possono in ogni momento essere redistribuite le cariche associative. Al Consiglio Direttivo spetta:
 - 5.1 Convocare le Assemblee;
 - 5.2 Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - 5.3 Predisporre il rendiconto economico-finanziario consuntivo;
 - 5.4 Predisporre il programma di attività culturale e sociale, in vista del raggiungimento dei suoi scopi, e le relative previsioni di spesa;
 - 5.5 Curare l'organizzazione e il coordinamento dei programmi relativi alle manifestazioni e agli intrattenimenti.
 - 5.6 Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di spettanza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota sociale annuale.
 - 5.7 Compiere tutti gli atti tesi a migliorare e a rendere sempre più efficiente ed operativa l'Associazione.
 - 5.8 Deliberare sulle domande dei soci e tenerne aggiornato un apposito registro.
 - 5.9 Trascrivere i verbali delle riunioni su apposito registro.
6. Il CD è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal membro più anziano.
7. Il CD è convocato di regola ogni 30 giorni ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità non prevale il voto del Presidente.
8. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione e contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
9. Fa parte del CD, senza diritto di voto, il Presidente onorario, se nominato.

ART.3° IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, nominato dal CD, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, la sua funzione spetta al Vicepresidente, in sua assenza, al membro anziano.
3. Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del CD e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo allo stesso ratifica dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 4° IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori, oppure il Revisore dei Conti Unico, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati.
2. Il Collegio, oppure il Revisore dei Conti Unico, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto nell'ambito economico-finanziario.
4. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART.5° IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (se istituito)

1. Il collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti fra i soci dell'Assemblea, con incarico triennale.
2. Il collegio dei Probiviri rileva i casi di inosservanza alle norme statutarie da parte di un socio, commesse all'interno e/o all'esterno dell'Associazione, tali da arrecare disonore e/o danno all'Associazione stessa, da sottoporre al Consiglio Direttivo per le determinazioni del caso.
3. Il Collegio dei Probiviri può istruire un procedimento disciplinare verso un socio da sottoporre al Consiglio Direttivo (art. 3 comma 6).

TITOLO 3° IL BILANCIO

ART.1°

Gli esercizi dell'Associazione coincidono con l'anno solare per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro il mese di aprile l'Assemblea approva il rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente, corredato dalle relazioni del CD sulle attività svolte e sulla situazione economica patrimoniale, nonché da quella dei Sindaci Revisori. Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio approvato saranno utilizzati per il perseguimento delle finalità associative. Le operazioni di bilancio in entrata e in uscita devono avvenire all'insegna della massima trasparenza.

TITOLO 4° RISORSE ECONOMICHE – BILANCIO

L'Associazione trae le sue risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. Contributi di aderenti e di privati;
2. Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche nazionali e/o internazionali;
3. Donazioni e lasciti testamentari;
4. Entrate derivanti da convenzioni;
5. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
6. Qualunque altra entrata consentita dalla legge alle organizzazioni di volontariato.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo diverse disposizioni di legge.

TITOLO 5° SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1°

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.

ART. 2°

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni in tema di enti di terzo settore.